

Prot. n. 10_832_PUBBLICO_IMPIEGO

Roma, 5 ottobre 2010

[Info Pubblico Impiego n. 95](#)

IL MINISTERO DEL LAVORO CHIARISCE ALCUNI ASPETTI CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE 104/92

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per l'attività ispettiva rispondendo all'interpello n. 31/2010 fatto pervenire dall'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto ai permessi per l'assistenza dei disabili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 104/92.

In particolare con riferimento all'articolo 9 del D.Lgs. n. 124/2004 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che nella fruizione dei tre giorni di permesso mensile, frazionabili anche in permessi orari è necessario contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto all'assistenza da parte del disabile.

La Direzione Generale ha, quindi, posto l'accento sull'assenza di una disciplina organica su tali problemi, consigliando al datore di lavoro di richiedere, laddove possibile, una programmazione della fruizione dei permessi, magari a cadenza settimanale o mensile, e che questa venga elaborata secondo criteri condivisi con i lavoratori, e senza soprattutto perdere di vista la necessità di non compromettere il buon andamento dell'azienda.

I principi di cui sopra vanno contestualmente anche applicati nei casi in cui il dipendente ha bisogni di modificare la giornata di fruizione già programmata nel qual caso va ribadito che le eventuali improcrastinabili esigenze del disabile hanno sempre prevalenza sulle esigenze imprenditoriali.

In ogni caso si rimette di seguito il documento elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Coordinatore Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)

Roma, 6 luglio 2010



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

*Alla Associazione Nazionale Cooperative di
Consumatori
Via A. Guattani, 9
00161 Roma*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0011635

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – permessi per assistenza disabili di cui all'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992.

L'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito ai permessi previsti dall'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992. In particolare, si chiedono chiarimenti relativi alle modalità di fruizione dei tre giorni di permesso mensile, frazionabili anche in permessi orari, per quanto concerne:

- il preavviso con il quale tale permesso deve essere richiesto dal lavoratore avente diritto;
- il soggetto – datore di lavoro o dipendente – che stabilisce le date di fruizione del permesso;
- la facoltà del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata per la fruizione del permesso, spostandola ad altra data.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si rappresenta quanto segue.

Stante l'assenza di una disciplina normativa in ordine alle problematiche oggetto di interpello, occorre richiamare principi di carattere generale volti a **contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto all'assistenza da parte del disabile.**

In tal senso si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:

- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
- purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza;

- **segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze:**
la predeterminazione di tali criteri dovrebbe altresì garantire il mantenimento della capacità produttiva dell'impresa e senza comprometterne, come detto, il buon andamento.

I medesimi principi dovrebbero evidentemente essere osservati per quanto concerne la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP